

CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO per i banconieri delle Cooperative di Consumo

in vigore dal 1. Maggio 1948

Fra la Federazione Provinciale delle Cooperative di Modena rappresentata dal suo Presidente Sig. Bertelli Gaetano, assistito dal Segretario della Federazione, Rag. Ivo Gherpelli e dal Rag. Cesare Lancellotti, e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed aggregati di Modena, rappresentata dal suo Segretario Provinciale Sig. Guerrieri Luigi, si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per i banconieri dipendenti dalle cooperative di consumo della Provincia di Modena.

SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1. — Il presente contratto si applica per gli spacci cooperativi della Provincia di Modena ad eccezione di quelli siti nella zona urbana di Modena, compresa tra Villa Madonnina, S. Cataldo, Sacca, Crocetta, S. Lazzaro, S. Agnese, S. Faustino e nella zona urbana di Carpi, Mirandola, Finale E., Castelfranco E., Vignola e Sassuolo.

E' concessa per gli spacci cooperativi compresi in dette zone, l'applicazione del presente contratto qualora ciò sia preventivamente concordato fra le parti, a mezzo di apposito accordo scritto e debitamente convalidato dalla Federazione Provinciale delle Cooperative e dalla Federazione Lavoratori del Commercio locali.

ASSUNZIONI

Art. 2. — Le assunzioni dei banconieri da parte delle cooperative di consumo dovranno basarsi sulla scelta fra i lavoratori della categoria.

NUMERO DIPENDENTI

Art. 3. — Le cooperative di consumo assumeranno banconieri con un complesso familiare tale da costituire garanzia per il funzionamento degli spacci ai quali sono addetti.

Dipendenti estranei alla famiglia saranno assunti dal banconiere qualora siano indispensabili per il lavoro da svolgere, cu-

rando di scegliere persone di gradimento della cooperativa.

Il dipendente estraneo alla famiglia del banconiere sarà a carico del banconiere stesso per quanto riguarda retribuzioni ed ogni annesso alla retribuzione. La cooperativa avrà invece a suo carico esclusivamente i contributi assicurativi e previdenziali, ferme restando le disposizioni dell'art. 4.

ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI E CASSA MUTUA

Art. 4. — Ai fini dei contributi assicurativi e previdenziali e di Cassa mutua, a suo carico, la cooperativa considera il numero dei dipendenti in servizio continuo sulla base di una persona ogni 350.000 lire di incasso mensile (per gli scatti fino a L. 175.000 numero minore, oltre le L. 175.000 numero maggiore) con un minimo di una persona per ogni spaccio.

Il nominativo degli assicurandi sarà proposto dal banconiere gestore.

CLASSIFICAZIONE DIPENDENTI

Art. 5. — A seconda del numero dei dipendenti riconosciuti come dall'articolo precedente essi vengono classificati come segue:

- 1). - Banconiere gestore;
- 2). - Banconiere;
- 3). - Aiuto banconiere, considerando a tutti i dipendenti oltre il terzo la qualifica « aiuto banconiere ».

La cooperativa tratta esclusivamente col banconiere gestore, che nel testo del presente contratto verrà indicato col nome di banconiere.

RETRIBUZIONE

Art. 6. — La retribuzione verrà calcolata in base a percentuale sugli incassi medi effettivi mensili, risultanti da versamento effettuati dal banconiere alla cooperativa.

La tabella concordata a questo scopo è la seguente:

— con un incasso mensile di:

L. 300.000 a L. 400.000	4.50 per cento
" 400.000 " 500.000	4.30 " "
" 500.000 " 600.000	4,00 " "
" 600.000 " 700.000	3,80 " "
" 700.000 " 800.000	3,65 " "
" 800.000 " 900.000	3,50 " "
" 900.000 " 1.000.000	3,40 " "
oltre un milione	3,30 " "

Le retribuzioni si intendono comprensive di ogni indennità di qualunque genere (contingenza, caro vita, caro pane, ecc.) esclusi gli assegni familiari. Gli assegni familiari verranno corrisposti tramite l'Istituto Nazionale Malattia e quei dipendenti riconosciuti all'art. 1 che ne hanno diritto.

Nell'applicare la tabella di cui sopra, bisogna tener presente che la retribuzione non deve essere inferiore a quella risultante da un incasso medio (scaglione) minore.

DOCUMENTI PER L'ASSUNZIONE

Art. 7. — L'assunzione in servizio del banconiere è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

- carta d'identità o documento equipollente;
- tessera relativa alle assicurazioni sociali obbligatorie in quanto egli e gli altri dipendenti riconosciuti (vedi art. 4) vi siano soggetti;
- libretti di lavoro.

Restano fermi gli obblighi che la legge impone ai datori di lavoro circa il rilascio delle tessere delle assicurazioni ed altri documenti, quando i banconieri ne siano soggetti.

La cooperativa inoltre richiederà al banconiere:

- certificato penale;
- stato di famiglia;
- certificato di studio;
- eventuali certificati di lavoro;
- certificato sanitario per sé e per gli altri dipendenti, dal quale risulti che essi non siano affetti da malattia infettiva, diffusiva o postumi di esse che li mettano in condizioni di contagiare.

ATTI DI ASSUNZIONE

Art. 8. — La cooperativa è tenuta a rilasciare al banconiere assunto in servizio un atto scritto, dal quale dovrà risultare:

- data di assunzione;
- durata del periodo di prova;
- richiamo alle condizioni generali del presente contratto.

PERIODO DI PROVA

Art. 9. — Il banconiere di nuova assunzione può essere soggetto ad un periodo

di prova che deve risultare dall'atto in cui all'articolo precedente, della durata massima di mesi due.

Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in ogni tempo, senza preavviso né indennità, competendo al banconiere solamente il pagamento delle giornate di servizio prestate, da liquidarsi in base alla retribuzione di cui all'art. 6.

A termine del periodo di prova il banconiere, ove non sia stato licenziato e non si sia dimesso, si intende confermato.

In caso di conferma il periodo di prova sarà computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità di servizio.

TRATTAMENTI PARTICOLARI

Art. 10. — A corrispettivo della custodia del patrimonio e per la necessità di lavoro della cooperativa, questa è tenuta, ove abbia i locali adatti, a concedere a titolo gratuito al banconiere ed alla sua famiglia l'abitazione, la luce e il riscaldamento.

La cooperativa inoltre a titolo di concessione può riconoscere al banconiere l'uso della cucina per il servizio di trattoria ai clienti per conto proprio. Ha l'obbligo in tal caso del rimborso del combustibile, della manutenzione, della rottura di stoviglie e deperimento materiale impiegato per la cucina nel caso che detto materiale sia di proprietà della cooperativa stessa.

PERIODO DI PAGA

Art. 11. — La retribuzione definitiva verrà liquidata alla fine dell'anno sulla base dell'incasso medio mensile. Il banconiere ha però il diritto di avere acconti mensili in via provvisoria, che la cooperativa sarà tenuta a concedere in base al lavoro svolto.

Non è comunque concesso al banconiere di trattenere somme a titolo di retribuzione senza il consenso della cooperativa.

L'inosservanza di questa precisa disposizione comporta il licenziamento in tronco del banconiere.

CAUZIONI

Art. 12. — Ai banconieri ai quali compete la retribuzione delle cose e dei valori ad essi affidate, potrà essere richiesta la presentazione di una cauzione proporzionale al grado di responsabilità (per valore) cui sono soggetti, valutabili in base agli accordi fra le parti interessate.

Le cauzioni saranno prestate in titoli dello Stato depositati presso un Istituto bancario locale, vincolati alla cooperativa. Il banconiere ha il diritto di prelevare gli interessi dei depositi cauzionali con il consenso della cooperativa.

Si intende che le cauzioni sono di proprietà del banconiere e non possono confondersi con i beni della cooperativa.

La cooperativa potrà rivalersi sulla cauzione per gli eventuali danni subiti, previa contestazione al banconiere; in caso di disaccordo dovrà essere esperito tentativo di bonario componimento attraverso la commissione paritetica sindacale.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro — ove non esistano valide ragioni di contestazione da parte della cooperativa — il banconiere dovrà essere posto in condizioni di ritirare senz'altro la cauzione prestata.

INVENTARI

Art. 13. — Gli inventari dei negozi o spacci affidati a banconieri potranno essere effettuati dalla cooperativa e per essa da un incaricato, in qualsiasi momento. Copia di ogni inventario controfirmata dalle due parti dovrà essere rilasciata al banconiere.

Eventuali ammanchi riscontrati dalle risultanze contabili dovranno essere contestati all'interessato entro otto giorni dall'effettuazione dell'inventario. Il banconiere entro tre giorni dovrà comunicare alla cooperativa eventuali eccezioni. La cooperativa dovrà tener conto delle contestazioni formulate dal banconiere, specie quando queste si riferiscono a tare, deterioramento di merce, ecc. Gli ammanchi non giustificati riscontrati dopo tale controllo saranno comunicati all'interessato che avrà l'obbligo di regolare i conti nel termine massimo di otto giorni. Passato tale termine si procederà al licenziamento in tronco, salve le azioni giudiziarie che la cooperativa vorrà iniziare a carico del banconiere.

CALO MERCI GENERALE

Art. 14. — Per gli spacci per i quali non esiste magazzino il calo generale è stabilito nella misura del 0,60 per cento sull'incasso effettivo conseguito (comprendente quindi generi di ogni qualità).

Per gli spacci approvvigionati normalmente dal magazzino non verrà riconosciuto alcun calo.

Per le carni fresche ed i prodotti ortofrutticoli verrà stabilita una tabella a parte.

Per vendite e distribuzioni di carattere straordinaria, si fisserà di volta in volta il calo da riconoscere.

La carta da involgere verrà caricata al banconiere al prezzo di costo maggiorata delle spese inerenti all'acquisto.

Per le merci per le quali esiste una tara (corde da salumi, vuoti, ecc.) la cooperativa dovrà riconoscere al banconiere con scarico regolare.

La cooperativa dovrà fornire al banconiere scope, stracci, per rigovernare, gesso, ecc.

CONCESSIONE DEI CREDITI AI CLIENTI

Art. 15. — La vendita a credito a soci e a clienti non è consentita.

Il banconiere è da ritenersi direttamente responsabile di eventuali sue iniziative al riguardo.

La cooperativa può rilasciare speciale autorizzazione scritta al banconiere fissando nominativo e somma per vendita a credito, nei casi in cui la stessa lo ritenesse opportuno, sollevando il banconiere da ogni responsabilità per esenzione.

Il Consiglio d'Amministrazione della cooperativa dovrà esporre nel locale dello spaccio un cartello che porti a conoscenza della clientela che anche il credito non è concesso.

FERIE

Art. 16. — A tutti i dipendenti di cui al presente contratto che abbiano compiuto un anno di anzianità presso la cooperativa nella quale sono occupati, sarà concesso ogni anno un periodo di riposo nella misura seguente:

- 1). - Per i banconieri gestori:
 - a) giorni 15 per ogni anno per i lavoratori con anzianità da 1 a 3 anni;
 - b) giorni 20 per anzianità da 3 a 15 anni;
 - c) giorni 30 per anzianità superiore ai 15 anni.
 - 2). - Per i banconieri e per gli aiuto-commessi:
 - a) giorni 12 per ogni anno per i lavoratori per una anzianità da 1 a 3 anni;
 - b) giorni 15 per una anzianità oltre i 3 e fino ai 15 anni;
 - c) giorni 20 per una anzianità oltre i 15 e fino a 25 anni;
 - d) giorni 30 per una anzianità oltre i 25 anni.
- Per i dipendenti l'epoca delle ferie sarà

fissata dal banconiere gestore responsabile, il quale dovrà curare che il funzionamento della cooperativa non abbia a subire alcun rallentamento od inconveniente di qualunque genere.

In caso di mancato godimento di ferie per qualunque motivo, esse s'intendono retribuite nella gratifica di cui all'articolo seguente.

Le ferie non godute dovranno essere retribuite ai dipendenti.

TREDICESIMA MENSILITÀ O GRATIFICA NATALIZIA - FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Art. 17. — La cooperativa corrisponderà al banconiere alla fine dell'anno, a titolo di tredicesima mensilità o gratifica natalizia, un compenso pari ad una mensilità media dell'anno. Spettano inoltre al banconiere le festività nazionali ed infrasettimanali, calcolate in base al salario medio annuale.

TRATTAMENTO DI MALATTIA

Art. 18. — La cooperativa ha l'obbligo di iscrivere i dipendenti in numero come dall'art. 4 alla Cassa Malattia.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI

Art. 19. — Per quanto si riferisce al rilascio di documenti, alla loro conservazione di tributi inerenti alle assicurazioni sociali obbligatori, sempre per il numero dei dipendenti di cui al n. 4, valgono le vigenti disposizioni di legge.

INFORTUNI SUL LAVORO

Art. 20. — La cooperativa è tenuta ad assicurare contro gli infortuni i dipendenti; qualora la loro attività comporti i rischi previsti dalle leggi infortuni.

GIOCHI DA BOCCE

Art. 21. — Le cooperative, nelle quali il banconiere deve provvedere alla manutenzione dei giochi da bocce, hanno l'obbligo di riconoscergli il maggior lavoro che deve compiere per questa causa, con un compenso da concordarsi fra le parti.

DIRITTI E DOVERI

Art. 22:

a) - Il banconiere è tenuto ad uniformarsi a tutte le disposizioni che la cooperativa riterrà opportuno prendere per il buon andamento della società, rispettando e facendo rispettare l'orario di apertura e di chiusura dello spaccio, in base alle disposizioni dell'Autorità di pubblica sicurezza, restando al di lui carico le eventuali multe;

b) - Il banconiere è tenuto a vendere le merci a quel prezzo che di volta in volta verrà stabilito dalla cooperativa o da chi per essa controfirmando i relativi mandati di consegna, portanti la descrizione della qualità di merci, quantità e prezzo;

c) - I versamenti degli incassi vanno fatti a periodi determinati che ogni cooperativa fisserà col banconiere;

d) - Il banconiere dovrà vendere i generi che la cooperativa riterrà di utile smercio e non potrà esitare generi che non siano quelli affidatigli per conto e nell'interesse della cooperativa.

L'inosservanza delle clausole b) e d) può determinare da parte della cooperativa il licenziamento in tronco.

Il personale deve tenere contegno deferente, rispettoso verso i soci e verso la clientela, di ordine, disciplina, correttezza, laboriosità.

La cooperativa userà per parte sua verso i dipendenti, indistintamente, la considerazione ed il trattamento che essi meritano quali collaboratori al buon andamento dell'azienda.

Ogni dipendente dovrà osservare scrupolosamente la decenza e l'igiene della persona e del vestiario.

Deve conservare inoltre il proprio posto di lavoro e conservare gli apparecchi, le macchine, gli arnesi e quant'altro è a lui affidato senza portarvi arbitrarie modificazioni.

Il banconiere è responsabile dei danni da lui causati alle cose in consegna che non derivino dall'esercizio normale della funzione dell'uso.

Per i danni causati da clienti il banconiere dovrà rivalersi sugli stessi.

I danni dovranno essere contestati dalla cooperativa appena venuti a sua conoscenza. Il banconiere è tenuto al risarcimento dei danni a lui imputati. Il risarcimento deve essere determinato dall'accordo.

Il personale ha l'obbligo di rispettare ogni altra norma regolante il servizio interno che potrà essere emanato dall'azienda, anche in osservanza di disposizioni di legge o regolamentiannonari igienici e sanitari, in quanto non contrasti col presente con-

tratto e che rientri pertanto nelle normali attribuzioni della cooperativa.

LICENZIAMENTO IN TRONCO

Art. 23. — Il licenziamento in tronco senza preavviso né indennità potrà essere infitto al prestatore d'opera che commetta mancanza di tale gravità da non consentire in alcun modo la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro come:

a) gravi atti di indisciplina, offese, minacce e vie di fatto verso la cooperativa od i suoi rappresentanti nell'adempimento delle sue funzioni;

b) concorrenza alla cooperativa mediante l'esercizio dello stesso commercio;

c) recidiva in mancanze gravi;

d) ammanchi di inventari che per la loro entità e per gli accertamenti effettuati siano imputabili a dolo del gestore;

e) furti, frodi ed altri reati contro la proprietà;

f) infedeltà, abuso di fiducia, violazione del segreto d'ufficio, falsi ed omissioni intenzionali nei rapporti e nei dati informativi.

La cooperativa si riserva la facoltà di ogni azione giudiziaria per le infrazioni suddette.

PREAVVISO

Art. 24. — Il licenziamento e le dimissioni del banconiere che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in ogni tempo con preavviso scritto di tre mesi.

In caso di mancato preavviso è dovuta fra ambo le parti una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.

Tale indennità dovrà essere corrisposta all'atto della cessazione del servizio.

Il periodo di preavviso sarà comunque valevole ai fini del computo dell'anzianità di servizio.

INDENNITA' DI ANZIANITA'

Art. 25. — Oltre al preavviso di cui all'articolo precedente, al banconiere che abbia compiuto almeno sei mesi di ininterrotto servizio dovrà essere corrisposto, in caso di licenziamento da parte della cooperativa, ove non sussistono gli estremi per il licenziamento in tronco, una indennità commisurata come segue:

— una mensilità pari alla retribuzione globale mensile media dell'ultimo anno per ogni anno di servizio prestato, frazionabile in dodici per i periodi di servizio inferiori all'anno.

Le indennità devono essere liquidate all'atto della cessazione del servizio in una con tutte le altre competenze eventualmente spettanti al prestatore d'opera e con la retribuzione della cauzione eventualmente prestata.

In casi di ammanchi e di irregolarità da parte del banconiere la cooperativa ha diritto, previa comunicazione e contestazione all'interessato che può far valere le sue confutazioni ed obiezioni, di rivalersi di quanto ad essa dovuto sull'indennità di licenziamento.

TRAPASSI DI AZIENDA

Art. 26. — In caso di trapasso, cessione o trasformazione in qualsiasi modo della cooperativa, in altra forma cooperativa il banconiere conserva nei confronti del nuovo titolare la propria qualifica a tutti i diritti acquisiti per effetto della sua anzianità di servizio salvo accordi specifici fra le parti. In caso di fallimento della cooperativa il dipendente ha diritto di una indennità di preavviso di anzianità stabilito dal presente contratto come per il caso di licenziamento ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato.

LEGGI - REGOLAMENTI ED USI

Art. 27. — Per tutto ciò che non sia espressamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni in vigore contenute nella legge e nei regolamenti e gli usi.

DELLE CONTROVERSIE

Art. 28. — Per l'esame e la risoluzione di tutte le controversie inerenti alla interpretazione ed applicazione del presente contratto ci si appellerà ad una commissione paritetica composta da due rappresentanti della Federazione Provinciale Lavoratori Commercio e aggregati e della Federazione Provinciale delle Cooperative.

Art. 29. — Il presente contratto ha valore dal 1.° maggio 1948 al 31 aprile 1949 e può essere rinnovato con espressa volontà delle parti firmatarie entro un mese dalla scadenza.